

Frammentazione dei procedimenti ed integrazione delle tutele

di *Claudio Cottatellucci**, *Francesco Vitrano***

1. Il contesto di riferimento

Dopo aver incentrato gli ultimi numeri di questa Rivista sull'analisi delle funzioni e degli aspetti dell'attività giudiziale e dell'organizzazione del tribunale per i minorenni che più direttamente sono state interessate dalle riforme introdotte dalla sequenza dell'approvazione della legge n. 206 del 2021 e dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, quindi prima di tutto alla diversa configurazione che le funzioni civili andranno assumendo nella prospettiva del nuovo tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie, in questo numero ci soffermiamo su aspetti e materie diverse, apparentemente meno interessate dalle riforme in corso.

Solo apparentemente meno interessate.

Infatti, nei suoi tratti costitutivi il tribunale per i minorenni ha sempre mantenuto quell'impostazione fortemente unitaria propria dell'organo giudiziale specializzato, incentrato sulle funzioni di tutela della persona di età minore, in una prospettiva in cui sfumano le tradizionali partizioni in civile, penale e amministrativo, che valgono a distinguere le tipologie di funzioni e procedimenti ma non la finalità dell'azione giudiziale che resta la tutela dell'interesse del minore. Di qui il carattere unitario dell'organo giudiziale, l'attribuzione di funzioni promiscue ai singoli magistrati, la singolare facoltà di emissione di provvedimenti civili persino nel corso del giudizio penale, co-

* Direttore di *Minorigiustizia*.

** Neuropsichiatra dell'età evolutiva, psicoterapeuta. Condirettore di *Minorigiustizia*.

Risultato di una riflessione comune, il primo ha scritto il paragrafo 1, 3, 4 e 5, il secondo il paragrafo 2.

me avviene nel caso dell'udienza preliminare in base al comma 4 dell'art. 32 del d.p.r. 22 settembre 1988, n. 488.

Tenendo presente questo, dovrebbe essere evidente che, in un sistema in cui "tutto si tiene", l'incidenza su una parte di questo non può non determinare anche effetti riflessi sulle altre parti. Per questo, se è vero che le funzioni penali e i procedimenti amministrativi non sono interessati dalle riforme in atto in maniera significativa, o non ne sono interessati affatto, non per questo non è richiesta agli operatori una riflessione volta a ricomprenderne significato e prassi applicative.

Se non altro perché uno dei più probabili esiti che l'attuazione della riforma è destinata a provocare sarà quello della possibile frammentazione del sistema; mentre si unifica il tribunale, la comunicazione tra i diversi procedimenti e i loro esiti si farà più difficoltosa, non solo per la compresenza della dimensione circondariale e distrettuale, ma soprattutto per le fratture che all'interno dell'azione giudiziale la riforma introduce, prima di tutto tra i procedimenti civili sulla responsabilità genitoriale e quelli di accertamento dello stato di abbandono, com'è stato a più riprese sottolineato. Purtroppo non è disponibile un sistema di rilevazione statistica concepito sui soggetti anziché sugli oggetti – in sostanza sui diversi procedimenti giudiziari – e questo non consente di produrre un'informazione attendibile sulle situazioni, non infrequenti, in cui la stessa persona è interessata, contemporaneamente o in sequenza, a più procedimenti giudiziari; eppure proprio dall'assunzione di questo punto di vista dipenderebbe la capacità dell'intero sistema d'interrogarsi sulla sua efficacia e sulle potenzialità della comunicazione necessaria tra procedimenti diversi. In altri termini: potrebbe produrre una conoscenza che sarebbe un serio antidoto al rischio, quanto mai pressante, della frammentazione.

Ebbene, se questo è il contesto in cui situare la riflessione, l'approfondimento di quanto può avvenire nei settori diversi da quello civile può assolvere proprio la funzione di evitare il distanziamento con questo, di favorire quindi istanze d'integrazione dei procedimenti a partire dal punto di vista del soggetto.

È questa la dimensione che il fascicolo della rivista affronta quando s'interroga su alcune linee di tendenza e di trasformazione possibile, come avviene nella prima sezione dedicata alle prospettive, come anche nella successiva in cui si approfondisce una specifica tipologia di procedimenti, quella dei procedimenti amministrativi, che ha avuto sinora sviluppi assai disomogenei sul territorio nazionale in relazione a opzioni di fondo e prassi applicative anche distanti tra loro, ma che dimostra nel presente molti aspetti di vitalità e d'interesse che meritano di essere attentamente riconsiderati.

2. Frammentare e perdere senso

In una dimensione che per necessità deve rapportarsi a una visione più ampia, tale da aprire gli orizzonti a una prospettiva dinamica e sistemica, praticare una netta soluzione di continuità tra un comportamento deviante e il minore che lo ha agito, con riferimento al suo livello di funzionamento psichico e alla sua storia personale e familiare, equivale a effettuare una pericolosa dicotomia: il baricentro sembra pericolosamente spostarsi dalla globalità della persona e del suo contesto di riferimento, al comportamento improprio nella sua nuda specificità. Si perde la visione alla complessità che è, poi, l'unica prospettiva che può fornire i determinanti utili alla definizione di un intervento efficace.

Si costruisce, così, una pericolosa scissione tra il fatto di reato e la globalità dell'intervento sul minore; tra il fatto di reato e la persona che lo ha compiuto; tra l'azione delittuosa e le dinamiche psichiche e sociali che l'hanno generata; tra il processo della costruzione dell'"essere", che dovrebbe portare in ciascun individuo alla definizione di un'identità personale e collettiva, e una prospettiva rigidamente ancorata alla rilevazione del "funzionare", ovvero una dimensione in cui la persona che compie l'azione impropria viene esclusivamente identificata nell'anormalità del suo cattivo funzionamento. Il disfunzionamento, poi, sembra agire inesorabilmente su una dimensione binaria on/off, lasciando da parte la molteplicità delle possibili cause, delle possibili dinamiche e delle possibili varianti espressive.

Frammentare è una condizione in cui diventa impossibile riconoscere il senso ultimo delle azioni improprie, frammentare è, in un assetto psichico, un modo per difendersi dalla possibilità di percepire, rappresentare e significare esperienze e fenomeni, è una difesa che impedisce di avere consapevolezza di sé e delle proprie esperienze. Questo meccanismo realizzato nei sistemi di aiuto determina una perdita di senso e di efficacia degli interventi. Si spezza, così, la trama di connessioni, di pensiero e d'azione che ha caratterizzato culturalmente e operativamente una *giustizia a misura di bambino* in questi ultimi decenni. Dove potrebbe portarci tutto questo? Le azioni svincolate dalle dinamiche lasciano la persona che le ha agite circoscritte in uno stretto confine, che sembra esaurirsi tra l'ambivalenza di due prospettive prospicienti ma antitetiche: punire o curare.

Ovvero l'azione impropria priva di una lettura dinamica e di un intervento complessivo che metta in connessione il procedimento penale, con quello civile e amministrativo non può che essere espressione di un soggetto che va punito, in quanto delinquente, oppure semplicemente curato in quanto portatore di una dimensione psicopatologica. Quest'ultima, poi, non viene letta in una prospettiva più ampia, capace per esempio di cogliere le contraddizioni e le dissonanze nel tratto di personalità di un soggetto in divenire quale è l'adolescente. Si rischia di non considerare quali siano i tratti che possiamo consi-

derare espressione di una condizione d'immaturità, tratti che richiederebbero un intervento educativo familiare e sociale e le condizioni strettamente intese come psicopatologiche o di franca devianza.

Scriveva Italo Calvino: "Alle volte uno si sente incompleto ed è soltanto giovane"¹.

Il gioco ambiguo che spesso tutto questo determina negli interventi rischia di consolidare strutture di personalità che una volta definite appaiono immo-
dificabili e resistenti a ogni intervento, in quanto espressione di una peculiare personale visione del mondo. La strettoia è in questi casi particolarmente angusta e in essa alberga il rischio di definire percorsi sanitari laddove servirebbero percorsi educativi e giudiziari, oppure intraprendere terapie farmacologiche il cui senso si esaurisce in una prospettiva di controllo esulando da qualsiasi presupposto di cura.

Veramente appare possibile immaginare che la complessità di un'azione impropria compiuta da un soggetto nella fase del suo percorso di sviluppo possa esaurirsi tra queste due prospettive? Siamo veramente sicuri che questa stretta dicotomia possa rappresentare la complessità di azioni compiute da soggetti che per la loro età e per il divenire della loro fase di sviluppo esprimono una dimensione di peculiare unicità?

In entrambi i casi l'intervento rischia di esaurirsi in una dimensione personale che ricade direttamente ed esclusivamente sul minore, lasciando fuori il contesto familiare e, cosa ancora più grave, la funzione educante della comunità in cui lo stesso è inserito. Si scotomizza, così, la dimensione che legge il fatto di reato in una logica legata ai bisogni, e quindi ai diritti, riportando tutto verso una logica legata esclusivamente al disvalore dei comportamenti.

Per entrare ancora di più nello specifico delle questioni, in questo volume abbiamo dedicato lo spazio dossier a un contributo a firma Sabatello-Clemente che tracciando i limiti e le necessarie peculiarità di una valutazione peritale sui minori autori di reato, al fine di accertarne la capacità d'intendere e di volere, pone interessanti prospettive sulle specifiche competenze da indagare e sulla necessità che il fatto improprio vada inserito nel globale funzionamento psichico del soggetto e, quindi, nella sua storia di sviluppo. È nella trama narrativa del minore che va disvelata la dinamica del suo comportamento. Solo questo può contribuire a una percezione di senso rispetto a ciò che è accaduto.

Scrivono gli autori:

A volte il reato adolescenziale, anzi, diremmo la maggior parte delle volte, non appare infatti come l'espressione di una patologia strutturata; si manifesta piut-

1. I. Calvino, *Il Visconte dimezzato*, Einaudi, Torino.

tosto come un atto gratuito e imprevedibile scaturito dallo spazio interno della mente dell'adolescente, in cui la violenza appare come un connotato inevitabile del mondo e del suo sentire. Lì l'atto violento può assumere diversi significati psicologici ed evolutivi.

In questa direzione gli stessi autori arrivano alla seguente conclusione:

Per concludere, ci sembra che sul problema della (im)maturità sia necessaria una svolta epistemologica per cui è più opportuno assumere come dato a priori, una "normale" immaturità da parte del soggetto minore di vent'anni (questa sembra essere l'indicazione dei recenti dati di ricerca), per poi, invece, verificare l'eventuale competenza (ovvero una maturità) in aree specifiche, da porre comunque in relazione all'evento reato. Infatti, l'immaturità non è altro che la risultante di uno "sviluppo incompleto", quale è per definizione quello dell'adolescente, laddove un'ampia varietà di caratteristiche dinamico-strutturali, cognitive, affettive, relazionali (riferibili sia alla sfera individuale, sia a quella familiare e ambientale) concorrono a determinare l'incapacità di comprendere il significato sociale dell'agire e di pianificare il comportamento in maniera adattiva.

Ci si chiede come saranno affrontati questi casi in una condizione in cui gli interventi sul minore possono definirsi con una modalità frammentata e sconnessa, impedendo, di fatto, di comprendere e d'intervenire sulla globalità del sistema minore/ambiente.

Altra questione, poi, è quella trattata nel contributo redatto da Bencivenga sulla specificità delle comunità terapeutiche.

Scriva l'autore:

Per il sistema della giustizia minorile, dunque, esiste oramai la consapevolezza che il buon esito dei progetti educativi, nel caso dei ragazzi con disagio/disturbo di tipo psicopatologico, dipende dalla capacità di saper sostenere, da un punto di vista psicologico i ragazzi stessi: come a dire, che rispetto a questo target specifico, il senso dell'azione della giustizia si deve connettere alla capacità di sapersi integrare con il sistema sanitario, con i servizi sociali degli enti locali al fine di offrire una risposta multilevel ma unitaria.

Per fornire un senso di coerenza e unitarietà, va ricordato e tenuto sullo sfondo che la scuola, il tribunale, la famiglia, le comunità, i centri di aggregazione sportivi, sono tutte agenzie che a vario titolo e livello si occupano della formazione, sviluppo e crescita del minore; agenzie tutte, pertanto, impegnate nel processo di socializzazione e adattamento della persona in formazione.

Ancora una volta l'accento si stabilizza su quel bisogno di unità e di prospettiva sistemica dell'intervento che sembra essere contraddetto dalle nuove prospettive. Il nodo centrale rimane la possibilità che l'intervento non scompagini la trama familiare e sociale del minore ma lo aiuti a un recupero che

possa modificare la sua prospettiva funzionale e il suo sistema di attribuzione dei significati esperienziali.

A questo punto, davanti alle semplificazioni e alle frammentazioni verso cui stiamo inesorabilmente procedendo, c'è da chiedersi, ma chi sono gli adolescenti e i giovani adulti di cui ci prendiamo cura nei nostri interventi? Appare più giusto pensare formati e azioni uguali per tutti, riferendosi a un immaginario idealizzato dell'adolescente? Oppure dobbiamo imparare a co-costruire le azioni attinenti agli interventi, partendo proprio dalla specificità del minore di cui ci stiamo occupando.

L'intervento deve quindi presupporre sempre un lavoro che possa riattivare la funzione del sé del minore e nella estrinsecazione/consapevolezza del proprio mondo interno e nella sua estrinsecazione/relazione con gli altri esso non può limitarsi a un intervento focale ma deve presupporre un lavoro di sistema che agisca secondo il rispetto della complessità dell'individuo e del suo contesto di appartenenza, tale da determinare una ripresa della dimensione intrapsichica e interpersonale del soggetto comprese le dinamiche familiari e il recupero del contesto adattativo, così da poter ripristinare una nuova armonia che consenta la possibilità di esserci e di essere per gli altri. Se questo è il presupposto, ogni intervento non può che costruirsi partendo dalle caratteristiche e dagli interessi del minore e non può non utilizzare i suoi linguaggi.

In questa direzione ci è sembrato molto interessante includere in questo volume il contributo di Trezzi, Bertin, Lecce, Maggiolini.

Scrivono gli autori:

Il lavoro di presa in carico psicosociale inevitabilmente porta ad affrontare con i ragazzi stessi questi interrogativi, alla ricerca di una risposta condivisa. Il viaggio alla scoperta delle motivazioni profonde che sottendono il gesto deviante, si intreccia con l'esplorazione degli interessi, delle passioni, del percorso di crescita di ciascuno di loro e quindi anche dei significati e dei valori contenuti nelle produzioni musicali. In molte realtà istituzionali, d'altra parte, come gli istituti penali o le comunità educative che accolgono minori sottoposti a procedimenti penali, c'è un vero e proprio incoraggiamento, anche con l'accompagnamento di rapper esperti, alla produzione di testi musicali. Entrare nel "fare musica" dei ragazzi sottoposti a procedimento penale, quindi, rappresenta un'occasione nell'ambito del percorso di presa in carico psicosociale per avere accesso a una dimensione profonda su cui è possibile aprire spazi nuovi di pensiero. Ascoltare le storie messe in rima con cui i ragazzi tentano di parlare di sé ad altri ragazzi e agli adulti non può non spingere gli operatori a tentare una comprensione che ampli la prospettiva dei ragazzi stessi, per accompagnarli verso una responsabilizzazione, obiettivo primario del procedimento penale che li vede coinvolti, e per favorire una ripresa evolutiva sintonica ai bisogni di crescita. Un po' come i sogni rappresentano uno spazio di accesso al profondo dell'individuo, oggi più che mai l'ascolto attento e appassionato ai testi e ai beat che i ragazzi portano a colloquio diventa occasione

preziosa di apertura e accesso a un mondo complesso in cui dolore, speranza, protesta e rabbia si presentano come un insieme di parole dal suono aspro, dal linguaggio stereotipato e martellante nella ripetizione costante.

Al di là delle rigide stereotipie d'intervento e delle frammentazioni senza senso, far partire i propri interventi da un senso proposto dai minori è un modo per conoscerli e per costruire con loro nuovi significati e nuove prospettive evolutive.

3. Le prospettive

Aprire la sezione di questo fascicolo dedicata alle prospettive lo scritto "La giustizia riparativa: per disfare l'ingiustizia", con un'avvertenza che segnala la necessità di un "radicale cambio di sguardo"; in questo senso si afferma che "È evidente il cambiamento di paradigma rappresentato dalla restorative justice: il crimine genera danni e produce bisogni, è necessario lavorare per riparare il danno e indirizzare quei bisogni".

Questo scritto tratta di un tema a cui questa Rivista ha dedicato particolare attenzione anche in passato², ma questa volta segue l'approvazione della disciplina organica dedicata alla giustizia riparativa contenuta nel d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150³ che dedica a questo l'intero Titolo IV, con gli articoli dal 42 al 67; viene definita dal legislatore giustizia riparativa "ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore".

Questo contributo segna anche le differenze che sono presenti tra gli istituti peculiari del processo penale minorile, in particolare la sospensione del processo con la messa alla prova dell'imputato minorenni, e i percorsi che si aprono invece con la giustizia riparativa; pur ritenendo il primo uno strumento di grande utilità per un processo di crescita e di responsabilizzazione della persona minorenni, tuttavia l'autrice evidenzia che "la giustizia riparativa è un'occasione paritaria per le parti, non pensata per una delle due. La messa

2. Su questo stesso tema P. Patrizi "Giustizia e pratiche riparative per una cultura del rispetto e delle responsabilità", L. Eusebi "Sviluppi normativi per una giustizia riparativa", D. Tripiccone, C. Sorace, G.L. Lepri "Pratiche riparative e processo penale minorile", in questa *Rivista*, n. 1/2016, rispettivamente a pp. 7, 33 e 57.

3. Il testo normativo ha per titolo "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari".

alla prova è una misura specifica di sviluppo della personalità, di crescita di chi ha agito”.

Proprio questa distinzione dischiude una prospettiva che interroga anche i giudici minorili: il presupposto di una scelta libera e volontaria tra le due parti evidenzia una differenza netta tra il *probation* processuale e la giustizia riparativa, denota una distinzione che impone appunto un cambiamento di prospettiva.

Resta da comprendere, questo è un compito specifico che questo contributo in conclusione ben evidenzia, come sia possibile che “sia la persona indicata come autrice dell’offesa sia la vittima vengano tempestivamente informate della possibilità di percorsi di giustizia riparativa, così da bilanciare la posizione delle parti e la loro libera scelta”.

Un secondo tema, che questa parte dedicata alle prospettive affronta, è quello della carcerazione minorile⁴, dunque la parte del sistema penale certamente più denotata da ragioni di sicurezza sociale; anche in questo caso con un interrogativo che resta affidato alla riflessione di ciascuno: un carcere da riformare o da superare?

L’articolo esemplifica con efficacia questa domanda con un riferimento a una vicenda recente che ha velocemente prodotto una riduzione, tanto significativa quanto imprevedibile e involontaria, della popolazione detenuta: “con l’emergenza da Covid-19 il numero delle presenze era sceso in due mesi di 90 unità, ovvero quasi del 25%, fino ad arrivare nel maggio 2020 a contare 280 ragazzi ristretti”; una riduzione in pochi mesi nella misura di un quarto, seppure in una condizione evidentemente emergenziale, può anche essere letta come riprova della fattibilità di un progetto che vada nella direzione del superamento dell’istituzione carceraria, anche se il periodo successivo ha prodotto un “rimbalzo” dei numeri che si sono nuovamente attestati sui valori precedenti la pandemia⁵. È un’analisi che non rappresenta solo, nella sue fluttuazioni, il presente, ma indica anche una prospettiva percorribile nella direzione del superamento del carcere.

L’articolo riflette sulla fattibilità di questa prospettiva evidenziando un dato eloquente: non la gravità del reato, almeno non sempre e non in misura prevalente, ma ben più l’assenza di reti familiari e sociali affidabili e di “garanti” esterni, spinge a ritenere necessaria per alcuni ragazzi la carcerazione, come dimostrano inequivocabilmente i numeri che riguardano gli ingressi in applicazione di misura custodiale, il 77,7% del totale degli ingressi, a fronte dell’alta percentuale di imputazioni determinate da reati contro il patrimonio,

4. In questo numero S. Marietti, “Il carcere minorile tra superamento e riforma”, p. 26.

5 Osserva l’autrice “è tornato esattamente a quello antecedente la pandemia: erano 374 il 15 febbraio 2020, sono 375 al 15 febbraio 2023”, di cui solo 13 le ragazze mentre il resto, maschile, della popolazione detenuta si ripartisce in misura quasi eguale tra minorenni e giovani adulti, p. 27.

il 61,2%, quindi violazioni delle norme incriminatrici che non sono volte contro la persona.

Del resto, che deprivazione familiare e sociale e carcerazione si tengano tra loro in una correlazione stretta, difficile da spezzare, non solo nelle cause delle condotte devianti ma anche nei successivi percorsi processuali e di esecuzione della pena, è un'evidenza che gli operatori del settore conoscono bene; ne è prova ulteriore la sovrarappresentazione dei minori stranieri nel numero degli ingressi in carcere, il 48,4%, e nei destinatari delle misure custodiali, addirittura il 70%, a cui non corrispondono poi analoghe proporzioni nelle sentenze di condanna.

Dello stesso tema tratta l'esperienza che riportiamo in questo fascicolo, attraverso l'intervista al fondatore della comunità La Collina che è stata appunto pensata e realizzata come modello proponibile nella prospettiva del superamento dell'istituzione carceraria⁶; qui è l'esperienza diretta che indica una possibile alternativa al carcere, in una dimensione certamente circoscritta, ma preziosa per la sua durata nel tempo e per le persone che è riuscita a coinvolgere. Una concreta utopia che raffigura la possibilità di superare definitivamente l'idea della necessità del carcere.

Da un punto di osservazione diverso, proprio la riflessione sulle esperienze realizzate nelle strutture comunitarie esterne, in questo caso le strutture terapeutiche per adolescenti con sofferenza psichica⁷ – l'accostamento con il tema precedente non deve trarre in inganno in quanto, come avverte l'autore, “la devianza rappresenta solo uno dei possibili esiti del disagio” – per un verso pone in evidenza la potenzialità che queste strutture esprimono nel trovare risposte efficaci alle condizioni di disagio e devianza degli adolescenti, per altro verso segnala il rischio che impostazioni, sostanzialmente custodialistiche, possano affiorare anche in questo campo, se non per responsabilità dei suoi attori, per le finalità sottese all'investimento effettuato dai soggetti istituzionali pubblici.

Queste sono alcune delle prospettive su cui questo fascicolo della Rivista propone una riflessione.

4. Sui procedimenti amministrativi del tribunale

Apparentemente più chiaramente circoscritta, questa seconda sezione del fascicolo sottopone a una riflessione aggiornata quella che, come si è evidenziato in premessa, risulta essere una parte dell'attività del tribunale per i

6. “Privare un giovane della libertà e degli affetti significa perderlo, l'esperienza della Comunità La Collina”, intervista a don Ettore Cannavera, p. 108.

7. In questo numero C. Bencivenga, “Strutture comunitarie per adolescenti con sofferenza psichica. Preziose opportunità e pericolose scelte di politica socio sanitaria”.

minorenni meno direttamente investita dalla riforma. Una parte certamente non residuale né per il numero dei procedimenti⁸, né per la delicatezza delle questioni affrontate.

Sul primo aspetto, nei contributi pubblicati in questo numero si dà conto della dimensione, in alcuni tribunali ragguardevole, dei procedimenti amministrativi che si sono svolti dinanzi all'autorità giudiziaria minorile, che, secondo le statistiche Istat disponibili, nell'ultimo decennio, "hanno raggiunto valori massimi assoluti che si aggirano attorno alle 2.300 unità (come procedimenti sopravvenuti) e alle 4.000 unità (come procedimenti pendenti)"⁹.

Sarebbe tuttavia riduttivo limitare la rilevanza di questi procedimenti alla loro consistenza numerica, pur significativa.

Altre e più pregnanti ragioni spingono a riconsiderare il significato che questi procedimenti hanno assunto e potranno, nel prossimo futuro, mantenere.

Una prima ragione è strettamente connessa all'assetto delle tutele e agli strumenti giudiziali atti ad assicurarle: come già osservato, le misure amministrative costituiscono l'unica risposta giudiziale possibile quando si è in presenza di condotte da parte di minori che richiedano un intervento responsabilizzante, senza che siano presenti né ragioni per un intervento penale, né per un intervento civile, in quanto queste condotte non sono ascrivibili a un esercizio della responsabilità genitoriale che possa dirsi effettivamente carente.

Non solo questo, si tratta anche dei procedimenti in cui, diversamente da quelli sulla responsabilità genitoriale per cui sussiste la competenza a livello

8. I contributi che sono pubblicati in questo fascicolo contengono anche interessanti informazioni sulla rilevanza quantitativa di questi procedimenti, muovendo dalla constatazione, un presupposto ampiamente condiviso, che le difformità territoriali in questa tipologia di procedimenti sono sensibili e in parte almeno derivano dalla non unanime convinzione sulla stessa vigenza dell'art. 25 regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404. Sulla perdurante vigenza di questa disposizione cfr. A. Conti, "Le misure amministrative alla prova della Riforma Cartabia: *post fata resurgo*", in questo numero a p. 49, il quale a questo proposito osserva "solamente proclamando la perdurante vigenza delle misure amministrative è possibile evitare la creazione di un vuoto normativo di tutela in cui rientrerebbero sia i minorenni che non risultano penalmente perseguibili o socialmente pericolosi sia gli infradiciottenni che abbiano manifestato 'irregolarità comportamentale [...] che non abbia un percettibile e diretto riscontro nella condotta dei genitori e l'età sia tale da richiedere, per converso, un intervento responsabilizzante direttamente nei suoi confronti' e, quindi, soggetti nei cui confronti risulta preclusa l'adozione di un provvedimento di natura civilistica, con riferimento, da ultimo, a quanto sostenuto anche da E. Palermo Fabris, "La prevenzione precedente e successiva a un reato nel sistema penale minorile: le misure di sicurezza e le misure amministrative", in *Minorigiustizia*, 2013, n. 1, p. 41.

9. In questo senso R. Bianchetti che aggiunge "non sono molti gli uffici giudiziari minorili che oggi le impiegano. Tra questi uffici, oltre al Tribunale per i minorenni di Milano, vi sono, per quanto è noto allo scrivente, i Tribunali di Napoli, Firenze, Bologna, Brescia, Roma, Palermo e Catanzaro", p. 70, nota 22. Inoltre, per quanto riguarda il Tribunale per i minorenni di Milano, segnala una crescita costante nell'ultimo triennio in questi termini: 689 nel 2020, 664 nel 2021, 728 nel 2022.

circondariale del giudice monocratico, è stata invece mantenuta la competenza distrettuale dinanzi al giudice collegiale a composizione mista, il che ne consente la trattazione da parte di un organo giudiziale che “nell’applicare misure rieducative nell’interesse del minore, deve per forza di cose integrare competenze, saperi e specializzazioni diverse tra loro”¹⁰.

Per altro, è molto ampio lo spettro di comportamenti e problematiche che con questo strumento è possibile affrontare; il confine con il procedimento civile viene certamente tracciato anche in ragione dell’età del minore¹¹, ma a questo non si limita perché la varietà delle condotte che sono riconducibili alla categoria della “irregolarità” consente di far fronte a situazioni anche significativamente diverse¹², il che conferma proprio la validità di questo strumento.

Del resto proprio il presupposto da cui i procedimenti muovono, quello dell’irregolarità delle condotte, rappresenta una categoria concettuale refrattaria a ogni forma di rigida tipizzazione, com’è stato notato, non è comprensibile se non attraverso un’adeguata, e pur sempre sostanzialmente provvisoria, contestualizzazione¹³.

La rassegna delle decisioni che in questa materia riportiamo nella sezione giurisprudenza di questo fascicolo, continuando nell’impegno di pubblicazione delle decisioni della giurisprudenza di merito che abbiamo concretizzato anche nei numeri precedenti, offre una panoramica ampia e differenziata della duttilità di queste misure e costituisce quindi anche un invito a una riflessione aggiornata sulle potenzialità insite nel loro impiego¹⁴.

10. R. Bianchetti, cit., p. 69.

11. A questo proposito A. Alberti, A. Esposito, F. Migliaccio e F. Vecchione, “Una riflessione sull’attualità della competenza amministrativa” osservano “I minori segnalati per la loro condotta sono adolescenti o preadolescenti (per i minori di età inferiore ai 10 anni si tende a provvedere con interventi limitativi della responsabilità genitoriale), nei confronti dei quali il giudice interviene con lo strumento della misura amministrativa per ridurre il rischio che perseverino in percorsi di vita disfunzionali, al di fuori delle regole sociali e familiari con possibile caduta nel circuito penale o interferenza nel processo evolutivo”, in questo numero a p. 74.

12. In questo senso ancora A. Alberti, A. Esposito, F. Migliaccio e F. Vecchione, secondo cui “Conflittualità con i genitori, difficoltà a rispettare le regole, ritiro sociale, inadempienza scolastica, fughe da casa o dalle comunità, atti di autolesionismo o di aggressività verso altri, atti di vandalismo, esibizione ed esposizione del proprio corpo, atti di bullismo, disturbi comportamentali mai diagnosticati o non trattati, reati compiuti da infraquattordicenni, ludopatie, sono le condotte che rientrano oggi nel concetto piuttosto generico di ‘irregolarità’”, cit., p. 74.

13. A. Rudelli, in questo numero, osserva a questo proposito che “Nei confronti dei minorenni che hanno comportamenti considerati ‘fuori dalle regole’ non può in alcun modo accogliersi un’interpretazione lineare sul vettore-tempo, ma occorre situare le loro condotte nelle specifiche determinazioni storico-sociali entro le quali esse sono interpretate, riconoscendole alla stregua di ‘bersagli’ verso cui scocca la freccia dei tempi plurali”, p. 81.

14. Varietà riscontrabile sia in relazione alle problematiche affrontate, sia alle risposte apportate dalle decisioni giudiziali: con il decreto del TM di Milano del 30 marzo 2023 viene

Conclusioni

Sono necessariamente provvisorie le conclusioni che, dalle osservazioni che precedono, si possono trarre e che suggeriscono in sostanza non un traguardo ma un punto di vista nella trattazione dei temi affrontati.

Esiste una tendenza profonda, che viene da lontano ed è destinata a durare, che spinge la giurisdizione, anche quella minorile, alla frammentazione della propria azione in singoli atti e procedimenti su cui attesta indicatori di efficienza; il prezzo che questa prospettiva comporta è la perdita di una visione unitaria del proprio agire e, in questa, delle stesse possibilità di trasformazione dei soggetti che della giurisdizione sono i destinatari.

A questa realtà, e agli antidoti che potrebbero neutralizzare gli effetti di questa tendenza di fondo, le pagine che seguono sono, certo variamente, ispirate.

disposto l'affidamento di un ragazzo di sedici anni e mezzo ai servizi sociosanitari territoriali, con incarico di "assicurare la presa in carico multidisciplinare del minore e garantirne l'immediato collocamento in idonea struttura comunitaria di tipo terapeutico", dopo che pochi giorni prima, a seguito di una lite con la madre che si era opposta al figlio intenzionato a coltivare cannabinoidi nell'abitazione, il minore era stato d'urgenza portato al pronto soccorso per "una ferita autoinferta all'avambraccio con lesione vascolare arteriosa, venosa e nervosa che rendeva necessario un immediato intervento chirurgico"; con il decreto del 19 dicembre 2022 il TM di Napoli ha disposto per un minore di anni quattordici, per cui era stata formulata diagnosi di disturbo pervasivo dello sviluppo, l'affidamento al servizio sociale con incarico di "predisporre, di concerto con la Asl di competenza, una Unità di Valutazione Integrata per individuare una struttura residenziale adatta al trattamento del minore, visto che il regime semiresidenziale attuale appare insufficiente al contenimento dello stesso"; con il decreto del 14 aprile 2022 il TM di Milano ha disposto per un minore di sedici anni, un intervento da parte dei servizi sociosanitari volto "a sottoporre [...] a una valutazione psicodiagnostica da parte della Uonpia territorialmente competente, al fine di individuare la tipologia di comunità più idonea a soddisfarne i bisogni di cura ed educativi", il comportamento del minore viene descritto in questi termini: "Egli continua a essere un ragazzo pieno di paure, tant'è che dorme insieme al fratello, non tollera l'assenza della madre che chiama in continuazione ogni volta che esce da casa, è incapace di prendere i mezzi pubblici ed è legato al fratello da un rapporto di dipendenza ma al contempo d'interferenza reciproca nella vita dell'altro, sempre con effetti distruttivi".